

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1879

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Veniamo all'articolo successivo.

« Art. 7. Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di rivalersi in parte delle loro rispettive quote di concorso sui comuni più direttamente interessati.

« In caso di contestazione sulle quote, che dalla deputazione provinciale fossero assegnate ai detti comuni, si procederà a norma dell'articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. »

La Commissione propone la seguente variante al primo capoverso :

« Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di rivalersi di una somma non maggiore di un terzo delle loro rispettive quote di concorso, sui comuni direttamente interessati. »

Onorevole ministro, accetta questa variante al primo capoverso ?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'accetto.

PRESIDENTE. Sull'articolo 7 è iscritto per parlare l'onorevole Nervo.

È presente l'onorevole Nervo ?

(Non è presente.)

Non essendo presente perde la sua volta per parlare.

Non essendovi altri iscritti, metto ai voti l'articolo settimo, di cui darò nuovamente lettura :

« Art. 7. Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di rivalersi di una somma non maggiore di un terzo delle loro rispettive quote di concorso, sui comuni direttamente interessati.

« In caso di contestazione sulle quote, che dalla deputazione provinciale fossero assegnate ai detti comuni, si procederà a norma dell'articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 8. Quando le provincie interessate non si accordassero rispetto alla loro quota di contributo alla costruzione delle ferrovie di cui all'articolo 5, il riparto sarà definitivamente stabilito con decreto reale, secondo il grado d'interesse di ciascuna provincia, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »

Metto ai voti quest'articolo 8.

(È approvato.)

Ora l'onorevole Salvatore Morelli ha proposto un articolo aggiuntivo che è del tenore seguente :

« Quando la maggioranza dei comuni interessati dimostri di avere i capitali necessari alla costruzione della ferrovia che li riguarda, Stato e provincie debbono concorrere alla pronta esecuzione dell'opera, pur serbandosi nelle scadenze dei sussidi a

cui sono obbligati, il tempo stabilito dalla presente legge. »

L'onorevole Salvatore Morelli ha facoltà di parlare.

MORELLI SALVATORE. Essendo stata rimandata alla Commissione la proposta dell'onorevole Melodia, io pregherei che le fosse anche rimandato il mio articolo aggiuntivo, per coordinarlo e risolvere insieme le due questioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'onorevole Salvatore Morelli propone che come si è mandato alla Commissione l'emendamento dell'onorevole Melodia per le provincie, così si mandi anche quello per i comuni.

GRIMALDI, *relatore*. Per affinità di materia.

PRESIDENTE. E per risolvere insieme le due questioni. Mi pare che non vi sia nessuna opposizione a questa proposta.

GRIMALDI, *relatore*. Nessuna.

PRESIDENTE. Sta bene.

« Art. 9. La linea da Novara al confine svizzero presso Pino dovrà trovarsi compiuta contemporaneamente alla linea principale del San Gottardo, a norma della convenzione di Berna del 15 ottobre 1869.

« Le altre linee saranno costrutte negli anni nei quali per effetto della presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione, salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 12, 15, 27 e 31. »

Invece la Commissione propone un'altra dizione per il secondo capoverso, che è la seguente :

« Le altre linee saranno costrutte negli anni nei quali per effetto della presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione, salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 14, 25, 26 e 31. »

Cioè muta soltanto la numerazione degli articoli, perchè nel suo disegno questa enumerazione è diversa.

GRIMALDI, *relatore*. La numerazione resta riservata.

PLUTINO AGOSTINO. Domando di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ci sono tanti che devono parlare sull'articolo 9, onorevole Plutino! Il primo iscritto sull'articolo 9 è l'onorevole Fano.

FANO. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Viene poi l'onorevole Corbetta.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non è presente? Perde la sua volta per parlare.

Viene in seguito l'onorevole Chinaglia.

Voci. Non è presente.